

# COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

**OGGETTO: REGOLAMENTO IMU. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	SASIA Roberto	- Sindaco	Si
2)	CORASANITI Maria	- Vicesindaco	Si
3)	SODANO Giovanni	- Assessore	Si
4)	BARRA Walter	- Consigliere	Si
5)	GARNERO Franco Giovanni	- "	Si
6)	MARTINO Adriano	- "	Si
7)	GARZINO Damiano	- "	Si
8)	BARALIS Renato	- "	Si
9)	GARZINO Simona	- "	Si
10)	MARZANATI Mauro	- "	Si

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale D.ssa MAZZOTTA C. Donatella che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Il Sindaco invita il Responsabile del Servizio Tecnico ad illustrare il Regolamento, facendo presente che lo stesso è stato predisposto dall'Ufficio di Segreteria in collaborazione con l'Ufficio Tecnico tenendo conto delle problematiche evidenziate dalla popolazione.

Dopo l'illustrazione del Regolamento

Il Sindaco: *"Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto perché abbiamo visto Regolamenti di altri Comuni che sono stati fatti in modo molto meno puntuale e voglio ringraziare l'ufficio tecnico/tributi e l'ufficio Segreteria che hanno prodotto un regolamento completo e puntuale".*

Preso atto del parere di regolarità tecnica formulato dal Segretario Comunale, ai sensi art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Responsabile dell'area tecnica-tributi ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n.10 contrari n. 0, e astenuti n.0 resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e da n. 10 consiglieri votanti;

### DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

4) di determinare le aliquote, con successiva e apposita deliberazione;

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto urgente dare esecuzione alla presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa nelle forme di legge, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

- > Presenti n. 10
- > Votanti n.10
- > Voti favorevoli n. 10
- > Voti contrari n.0
- > Astenuti n. 0

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to SASIA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

**ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del sito del COMUNE DI SAMPEYRE

dal **9 NOV, 2012** al **24 NOV, 2012** ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto _____	IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto _____	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MAZZOTTA D.ssa C. Donatella
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	<input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto _____	IL RESPONSABILE F.to FINO geom. Livio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAZZOTTA D.ssa C. Donatella

TRASMessa AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL **9 NOV, 2012** Prot. n. **8305**

Si certifica che la presente deliberazione  
**E' ESECUTIVA**

- Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000);
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000).




IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAZZOTTA D.ssa C. Donatella

**COMUNE**  
**DI**  
**SAMPEYRE**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 45 DI DATA 30/10/2012**



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

## Art.1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in godimento ad altri, compreso parenti e/o affini, a qualsiasi titolo e anche saltuariamente. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pertinenze.
2. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune apposita comunicazione comprovante il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell'abitazione o la concessione in godimento ad altri, compreso parenti e/o affini, a qualsiasi titolo e anche saltuariamente.



## Art. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ovvero al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il valore di riferimento è quello determinato dal Consiglio Comunale per le aree monetizzabili ovvero stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee.

## Art. 4 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

**Art. 5**  
**Fabbricati strumentali agricoli**

1. Si intendono fabbricati strumentali agricoli, quelli di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. la caratteristica di fabbricati strumentali agricoli è riconosciuta quando il bene immobile è di proprietà del titolare dell'azienda agricola e direttamente utilizzato, anche se dislocato in altra zona, ovvero territorio, rispetto alla sede dell'azienda.

**Art. 6 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore
4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

**Art. 7**  
**Aree fabbricabili divenute Inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore così come determinato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**Art. 8**  
**Detrazione per figli**

1. La detrazione prevista, per l'imposta dovuta per la casa di prima abitazione, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ogni figlio, si applica quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
  - a) fino al compimento del 26° anno di età;
  - b) il figlio risulti residente ed abitualmente dimorante nell'unità immobiliare oggetto della detrazione;
2. Qualora il compimento di età avvenga durante l'anno di cui è imposta, la stessa si applica

proporzionalmente ai mesi di beneficio nell'anno solare, considerando per intero il mese di sgravio se il compimento dell'anno avviene nella terza decade del mese.

3. La maggiorazione della detrazione di base non può comunque superare l'importo massimo di € 400,00.

#### **Art.9**

#### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati, la riduzione del 50% della base imponibile è applicata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità, frazionati per mesi di imposta;

2. Lo stato di precarietà dell'immobile deve essere accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario che è tenuto, comunque, ad allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante lo stato del fabbricato, ovvero presentare idonea autocertificazione.

3. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali e di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di grave fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.

#### **Art. 10**

#### **Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore;

2. qualora l'importo complessivo superi la somma di € 12,00, anche se per i contitolari l'importo minimo è inferiore ai €12,00, questo è comunque dovuto.

#### **Art. 11**

#### **Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali (Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili).

#### **Art. 12**

#### **Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 16.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.



**Art. 13**  
**Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00. (Art. 3, comma 10 DL 16/2012 convertito con Legge 44/2012).
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

**Art. 14**  
**Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
2. La determinazione della percentuale sulle somme effettivamente accertate di cui al precedente comma, è fissata annualmente dalla giunta comunale e concordata con il Segretario Comunale.

**Art. 15**  
**Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
4. Il diritto alle eventuali aliquote agevolate si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.

**Art. 16**  
**Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, né alle quote dell'imposta riservata al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.

**Art. 17**  
**Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso del titolare avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno, gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

## **Art. 18**

### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 6.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 0,5 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito, del richiedente e dei conviventi.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.



## **Art. 19**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

## **Art. 20**

### **Determinazione aliquote**

1. Le aliquote per l'applicazione dell' I.M.U. vengono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale;
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione;

## **Art.21**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti al momento dell'approvazione e quelle che successivamente interverranno a modifica.

## **Art.22**

### **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.